

STATUTO

I'COLLE COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MONTESPERTOLI FI VIA
MONTELUPO 2

Numero REA: FI - 585837

Codice fiscale: 05919130483

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 16-01-2014 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" Repertorio n. 41.419 Raccolta n. 9.327

STATUTO

Art. 1) - Denominazione

La cooperativa è denominata "I'COLLE COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS"

Art. 2) - Sede

La cooperativa ha sede nel Comune di Montespertoli (FI).

Art. 3) - Durata

La durata della cooperativa è a tempo indeterminato.

Ad ogni socio è riconosciuto il diritto di recesso nei termini previsti dal successivo articolo 15, dandone comunque preavviso almeno centoottanta giorni prima.

Art. 4) - Scopo e attività mutualistica

La Cooperativa, conformemente alla legge 381/91, non ha scopo di lucro; il suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi ai sensi dell'art. 1, lett. a) della legge 381/91.

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce.

Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democrazia, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni

pubbliche.

La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale delle comunità, si prefigge di cooperare attivamente, con altri enti cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità, e in special modo volontari ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo - grazie anche all'apporto dei soci lavoratori - l'autogestione responsabile dell'impresa.

La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculativi tramite la gestione in forma associata dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.

La Cooperativa potrà aderire a una delle organizzazioni riconosciute di rappresentanza assistenza e tutela, ai suoi organismi periferici provinciali o regionali nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale e alle sue articolazioni di categoria o di settore.

Art. 5) - Prevalenza della mutualità.

La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità di cui al precedente articolo 4. Nel rispetto dell'articolo 2513, comma 1, del c.c., l'organo amministrativo e il collegio sindacale, se nominato, alla fine di ogni esercizio sociale documentano il rispetto della condizione di prevalenza di cui sopra, evidenziando in nota integrativa i parametri richiesti dallo stesso articolo 2513, comma 1, del c.c..

Considerata la prevalenza della mutualità che la cooperativa vi prefigge:

- è vietato distribuire dividendi in misura superiore all'interesse legale ragguagliato al capitale effettivamente versato;

- è vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori durante la vita sociale;

- in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale versato e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della coopera-

zione.

Art. 6) - Regole per lo svolgimento della attività mutualistica.

Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici, gli amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantità e qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

Possono essere redatti regolamenti che determinino i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra cooperativa e soci.

Tali regolamenti, predisposti dagli amministratori, devono essere approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee aventi ad oggetto modificazioni dell'atto costitutivo.

Essi sono obbligatori nei casi e nelle forme previste dalla normativa tempo per tempo vigente.

Art. 7) - Oggetto

In conformità allo scopo mutualistico, la cooperativa si propone di gestire, stabilmente o temporaneamente, in proprio e per conto terzi:

- attività e servizi socio-sanitari, delle associazioni di volontariato e di tutte le strutture ONLUS che si occupino di servizi sociali e/o sanitari;

	- attività e servizi di assistenza infermieristica e sanitaria	
	a carattere domiciliare, oppure realizzata entro centri di	
	servizio appositamente allestiti, o messi a disposizione da	
	enti pubblici o privati;	
	- attività di assistenza infermieristica e sanitaria su mezzi	
	di soccorso o presso enti che perseguano finalità affini a	
	quelle della cooperativa;	
	- servizi socio-sanitari domiciliari di assistenza, sostegno e	
	riabilitazione effettuati tanto presso la famiglia, quanto	
	presso la scuola o altre strutture di accoglienza;	
	- strutture di accoglienza per persone anziane autosufficienti	
	e non, nonché servizi integrati per residenze protette;	
	- servizi e centri di riabilitazione;	
	- centri diurni e altre strutture con carattere animativo fi-	
	nalizzate al miglioramento delle qualità della vita, nonché	
	altre iniziative per il tempo libero, la cultura e il turismo	
	sociale;	
	- centri diurni e residenziali di accoglienza e socializzazio-	
	ne;	
	- trasporto anche a spalla di feretri, servizio di vestizione	
	e pulizia salme. Allestimento luoghi di esposizione. Guida per	
	conto terzi di auto funebri;	
	- operazioni cimiteriali quali ad esempio esumazioni, inuma-	
	zioni, estumulazioni, tumulazioni e mantenimento delle aree	
	verdi;	

	- servizi educativi (nidi d'infanzia, centri giochi ecc...) e	
	di centri socio educativi e interculturali;	
	- centri residenziali e semiresidenziali di attività sociali,	
	educative, formative e culturali a favore delle famiglie so-	
	prattutto quelle formate da madri con figli minori in situa-	
	zioni di difficoltà;	
	- presso le famiglie, attività sociali, educative, formative,	
	culturali e di trasporto per le famiglie stesse e per ciascu-	
	no dei suoi componenti al fine di sostenerne la massima auto-	
	nomia;	
	- attività di sensibilizzazione ed animazione alle comunità	
	locali entro cui opera, al fine di renderle più consapevoli e	
	disponibili all'attenzione e all'accoglienza delle persone in	
	stato di bisogno.	
	Potrà perciò partecipare anche a gare o bandi di incarico o	
	simili pubblicati da strutture del Servizio Sanitario Naziona-	
	le, enti pubblici e imprese private, aderire a consorzi di im-	
	prese e in genere, compiere tutti gli atti occorrenti, neces-	
	sari o utili al raggiungimento dell'oggetto sociale.	
	Le attività suddette potranno essere rivolte sia ai soci che	
	ai terzi e potranno essere svolte in collaborazione con altri	
	soggetti privati o pubblici.	
	La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connes-	
	sa e affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli	
	atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura	

immobiliare, commerciale e industriale necessarie e utili alla realizzazione degli scopi sociali, e comunque, sia indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi. Essa potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali e finanziarie necessarie od utili al raggiungimento dello scopo sociale, queste ultime mai in via prevalente e con esclusione dell'esercizio nei confronti del pubblico. Con riguardo alle operazioni mobiliari e finanziarie sono espressamente escluse quelle, esercitate nei confronti del pubblico, previste dal D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e dal D. Lgs. primo settembre 1993 n. 385.

La società potrà, infine, assumere interessenze e partecipazioni, anche azionarie, in altre società ed imprese aventi oggetto analogo o affine o comunque connesso al proprio, nei limiti di legge.

Potrà infine compiere tutte le operazioni che l'organo amministrativo riterrà utili e/o necessarie al raggiungimento dello scopo sociale ivi compresa la possibilità di assumere partecipazioni in altre società di oggetto analogo o comunque collegato e/o strumentale al raggiungimento dell'oggetto sociale e di prestare fidejussioni e garanzie di ogni natura, anche ipotecaria, per obbligazioni di terzi.

La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del c.c..

La cooperativa può ricevere finanziamenti da parte dei soci,

finalizzati al perseguimento dell'oggetto sociale, nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente.

Art. 8) - Normativa applicabile

Alla cooperativa si applicano, per quanto non previsto nell'atto costitutivo e nel presente statuto, la legislazione in materia cooperativistica con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore (legge 3 Aprile 2001,n.142) e alle cooperative sociali (legge 381/1991), le disposizioni del codice civile sulle società cooperative e, in quanto compatibili, quelle sulla società a responsabilità limitata, secondo quanto stabilito, e nei limiti, di cui all'articolo 2519, comma 2, c.c..

Art. 9) - Numero, requisiti dei soci cooperatori.

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono assumere la qualifica di soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

1) soci lavoratori, vale a dire persone fisiche che per professione, capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale maturate nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, possono partecipare direttamente all'attività della cooperativa e cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo, realizzando lo scambio mutualistico attraverso l'apporto delle proprie prestazioni lavorative.

Ad essi sono richiesti i requisiti di capacità professionali

	adeguate allo svolgimento della propria mansione, capacità di	
	lavoro in equipe e/o in coordinamento con gli altri soci e ca-	
	pacità di iniziativa personale in campo lavorativo e - in ogni	
	caso - approvazione dello scopo mutualistico ed adesione al	
	medesimo;	
	2) soci volontari, persone fisiche che prestano la loro atti-	
	vità lavorativa gratuitamente, esclusivamente per fini di so-	
	lidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91 e nei	
	limiti previsti dalla legge;	
	3) soci fruitori, persone fisiche che usufruiscono, anche in-	
	direttamente, dei servizi della cooperativa.	
	Nel rispetto delle disposizioni di legge in materia, possono	
	essere soci cooperatori anche le persone giuridiche, pubbliche	
	e private, nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo	
	sviluppo dell'attività delle Cooperative sociali.	
	Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei So-	
	ci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su in-	
	dicate.	
	Non possono in nessun caso essere soci gli interdetti, gli i-	
	nabilitati, i falliti non riabilitati, nonché coloro che eser-	
	citano in proprio imprese in concorrenza con quella dalla Coo-	
	perativa.	
	Possono essere ammessi a socio elementi tecnici ed amministra-	
	tivi nei limiti stabiliti dalla normativa vigente.	
	Art. 10) - Procedura di ammissione	

	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'or-	
	gano amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di	
	nascita;	
	b) l'indicazione dell'effettiva attività svolta, della condi-	
	zione professionale, delle specifiche competenze possedute;	
	c) la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti o in	
	contrasto con quella della cooperativa;	
	d) l'ammontare della quota che propone di sottoscrivere, la	
	quale non dovrà comunque essere inferiore al limite minimo	
	stabilito in atto costitutivo o dall'assemblea dei soci della	
	cooperativa, né superiore al massimo fissato dalla legge;	
	e) la categoria di soci cooperatori alla quale richiede di es-	
	sere ammesso;	
	f) la dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle	
	deliberazioni legalmente adottate dagli organi socia-	
	li(compreso, ovviamente, i regolamenti interni).	
	I soci dovranno inoltre fornire l'indicazione dell'effettiva	
	attività svolta, della eventuale capacità professionale matu-	
	rata nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, delle	
	specifiche competenze possedute nonché del tipo dell'ulteriore	
	rapporto di lavoro che il socio intende instaurare in confor-	
	mità con il presente statuto e con l'apposito regolamento dei	
	quali dichiara di aver preso visione.	
	Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto	

12 di 33

	2, del c.c. e, conseguentemente, l'obbligo per la cooperativa	
	di applicare le disposizione in materia di società per azioni,	
	gli amministratori devono convocare l'assemblea per la modifi-	
	cazione dello statuto.	
	In tal caso, la delibera di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel li-	
	bro dei soci dopo che l'assemblea abbia proceduto alla modifi-	
	cazione dello statuto.	
	In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli ammini-	
	stratori devono motivare entro sessanta giorni la relativa de-	
	libera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante	
	socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere	
	che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei	
	soci in occasione della sua prima successiva convocazione, se	
	non appositamente convocata in merito.	
	Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo ammi-	
	nistrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito	
	dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta	
	giorni dalla data dell'assemblea stessa.	
	L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio	
	le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'am-	
	missione di nuovi soci.	
	Art. 11) - Diritti dei soci.	
	Spettano ai soci i diritti partecipativi ed amministrativi	
	previsti dalla legge. In particolare, spettano ai soci, in	

	conformità a quanto stabilito dalla legge, dall'atto costitu-	
	tivo, dal presente statuto, e dai regolamenti di cui	
	all'art.6, il diritto di voto, il diritto agli utili e, se del	
	caso, ai ristorni, il diritto di recesso e di controllo	
	dell'attività degli amministratori.	
	Art. 12) - Obblighi dei soci.	
	Il socio deve versare l'importo della quota sotto-scritta.	
	Il socio ammesso dopo l'approvazione del primo bi-lancio di	
	esercizio deve inoltre versare:	
	- il sopraprezzo eventualmente determinato in precedenza	
	dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio;	
	- la tassa di ammissione eventualmente stabilita anno per anno	
	dall'organo amministrativo in relazione alle relative spese di	
	istruttoria.	
	Il socio, sotto pena dell'esclusione, ha l'obbligo di instau-	
	rare rapporti mutualistici con la cooperativa in conformità ai	
	regolamenti approvati.	
	Il socio è inoltre tenuto alla osservanza del pre-sente statu-	
	to, dei regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli orga-	
	ni della cooperativa.	
	Per tutti i rapporti con la cooperativa, il domicilio dei soci	
	è quello risultante dal libro dei soci. Il socio ha l'onere di	
	comunicare ogni variazione del suo domicilio. Gli amministra-	
	tori sono tenuti a farne tempestiva annotazione nel predetto	
	libro.	

	Art. 13) - Trasferimento delle quote dei soci cooperatori.	
	A ciascun socio è fatto divieto di cedere le proprie quote.	
	Il socio può recedere dalla società, con preavviso di novanta	
	giorni.	
	Il diritto di recesso non può essere esercitato prima che sia-	
	no decorsi due anni dall'ingresso del socio nella società.	
	Art. 14) - Acquisto di quote proprie.	
	Ove ne ricorrano i presupposti e le condizioni previste dalla	
	legge, gli amministratori possono acquistare o rimborsare quo-	
	te della cooperativa, se il rapporto tra il patrimonio netto e	
	il complessivo indebitamento della società è superiore ad un	
	quarto e l'acquisto o il rimborso è fatto nei limiti degli u-	
	tili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti	
	dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.	
	Art. 15) - Recesso.	
	Il socio cooperatore può recedere nei casi previsti dal pre-	
	sente statuto, dalla legge sulle società cooperative e dalle	
	norme sulla società a responsabilità limitata in quanto compa-	
	tibili.	
	In particolare, sono cause di recesso:	
	- la perdita dei requisiti previsti per l'ammissione;	
	- la cessazione, per qualsiasi causa, del rapporto di lavoro	
	con la cooperativa;	
	- la ricorrenza di una delle cause di esclusione;	
	- la trasformazione della cooperativa in altro tipo di società	

	o altro ente.	
	Il recesso dei soci persone giuridiche è libero purchè siano	
	decorsi almeno 2 esercizi sociali dalla loro ammissione in co-	
	operativa.	
	Il recesso dei soci fruitori e dei soci volontari è libero.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	Il recesso deve essere esercitato per iscritto a mezzo lettera	
	raccomandata con avviso di ricevimento inviata all'organo am-	
	ministrativo presso la sede sociale.	
	Gli amministratori devono esaminare la domanda di recesso en-	
	tro sessanta giorni dal suo ricevimento.	
	Se sussistono i presupposti del recesso gli amministratori	
	danno comunicazione al socio dell'accoglimento della domanda.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministrato-	
	ri devono darne comunicazione al socio il quale, entro sessan-	
	ta giorni dal ricevimento di detta comunicazione, può proporre	
	opposizione innanzi il Tribunale.	
	Salvi i casi in cui è diversamente stabilito dalla legge, il	
	recesso ha effetto:	
	- per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla data di comu-	
	nicazione del provvedimento di accoglimento della domanda;	
	- per quanto riguarda i rapporti mutualistici, con la chiusura	
	dell'esercizio in corso se il recesso è stato comunicato tre	
	mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'eserci-	
	zio successivo. Tuttavia, l'organo amministrativo potrà, su	

	richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del reces-	
	so dall'annotazione dello stesso nel libro dei soci.	
	Art. 16) - Esclusione	
	L'esclusione del socio cooperatore, può aver luogo:	
	- per il mancato pagamento, in tutto o in parte, della quota	
	sottoscritta, previa intimidazione da parte dell'organo ammi-	
	nistrativo;	
	- per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla	
	legge, dal contratto sociale, dai regolamenti o dal rapporto	
	mutualistico;	
	- per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la parte-	
	cipazione alla cooperativa e, in particolare, per l'esercizio,	
	in proprio, da parte del socio di imprese che, o partecipazio-	
	ne a società che, per dimensioni, tipologia e dislocazione sul	
	territorio dell'attività, sono identiche o affini all'impresa	
	esercitata dalla cooperativa così da potersi porre in concor-	
	renza o in posizione di conflitto con essa;	
	- per interdizione, inabilitazione, condanna del socio ad una	
	pena che comporta la sua interdizione, anche temporanea dai	
	pubblici uffici;	
	- per fallimento del socio;	
	- negli altri casi previsti dalla legge e dal pre-sente statu-	
	to.	
	L'esclusione è deliberata dagli amministratori, previa intima-	
	zione da parte degli stessi amministratori al socio di rimuo-	

	verne, ove possibile, la causa.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	
	opposizione al Tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla	
	comunicazione.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la riso-	
	luzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	Art. 17) - Morte del socio.	
	Gli eredi del socio defunto hanno diritto alla li-liquidazione	
	della quota secondo le disposizioni di legge e del presente	
	statuto.	
	Art. 18) - Liquidazione e rimborso della quota.	
	La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio	
	dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclu-	
	sione o la morte del socio e nel rispetto dell'articolo 2535	
	del codice civile.	
	Per la parte di liquidazione eccedente l'originario conferi-	
	mento del socio, e corrispondente alla frazione di quota asse-	
	gnata al socio medesimo a titolo di distribuzione dei ristor-	
	ni, come consentito dall'art. 2545 sexies c.c., gli ammini-	
	stratori potranno deliberare la dilazione nel pagamento, in	
	più rate, ed entro il termine massimo di cinque anni. A fronte	
	di tale dilazione verranno corrisposti gli interessi legali.	
	Art. 19) - Responsabilità del socio uscente e dei suoi eredi.	
	Il socio che cessa di far parte della cooperativa risponde	
	verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati,	

per un anno dal giorno in cui il recesso, l'esclusione o la
cessione della quota si è verificata.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo
si manifesta l'insolvenza della cooperativa, il socio uscente
è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la
liquidazione della quota.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono re-sponsabili
verso la cooperativa gli eredi del socio defunto.

Art. 20) - Patrimonio sociale.

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- dal capitale sociale, variabile e formato dai conferimenti
dei soci;
- dalla riserva legale;
- dall'eventuale sovrapprezzo, formato con le somme versate
dai soci ai sensi del precedente articolo 12;
- dalla riserva straordinaria;
- da ogni altra riserva costituita dall'assemblea e/o prevista
dalla Legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa
con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite
delle quote sottoscritte.

Art. 21) - Capitale sociale.

Il capitale è variabile, suddiviso in quote aventi valore mi-
nimo secondo le disposizioni di legge vi-genti al tempo della
sottoscrizione (venticinque euro).

	Nessun socio può avere una quota superiore al limite previsto
	dalla legge.
	Le quote sono indivisibili.
	Art. 22) - Bilancio.
	L'esercizio sociale dura dodici mesi e va dal 1 (uno) gennaio
	al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
	Il primo esercizio sociale si chiude il 31 dicembre 2009.
	Alla fine di ogni esercizio gli amministratori provvedono alla
	redazione del bilancio, in conformità alla legge, e lo sotto-
	pongono all'assemblea dei soci per l'approvazione. Il bilancio
	deve essere approvato dai soci con decisione da adottarsi en-
	tro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio so-
	ciale, ovvero entro 180 (centoottanta) giorni, qualora parti-
	colari esigenze della società lo richiedano: in quest'ultimo
	caso peraltro gli amministratori devono segnalare nella loro
	relazione (o nella nota integrativa in caso di bilancio redat-
	to in forma abbreviata) le ragioni della dilazione.
	Art. 23) - Utili.
	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribu-
	zione degli utili annuali destinandoli:
	- alla riserva legale nella misura non inferiore al trenta per
	cento;
	- ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della
	cooperazione, nella misura prevista dall'articolo 11 della
	legge 31 Gennaio 1992, n.59 (3%);

	- a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed	
	alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 Gennaio	
	1992. n.59;	
	- alla ripartizione dei dividendi, entro i limiti di legge e	
	di statuto;	
	- alla riserva straordinaria;	
	- alle altre riserve statutarie e volontarie.	
	Art. 24) - Ristorni.	
	In sede di approvazione del bilancio, su proposta degli ammi-	
	nistratori, l'assemblea può deliberare la ripartizione di ri-	
	storni ai soci.	
	I ristorni sono attribuiti ai soci cooperatori proporzional-	
	mente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici. I	
	criteri di ripartizione dei ristorni sono determinati da appo-	
	sito regolamento, con la precisazione che la qualità degli	
	scambi mutualistici sarà riferita:	
	- alla qualità e alla quantità delle prestazioni lavorative	
	effettuate dai soci;	
	- alla capacità ed al contributo organizzativo prestato dai	
	soci nella ricerca di favorevoli occasioni e condizioni di la-	
	voro tendenti alla continuità di occupazione alle migliori	
	condizioni economiche, sociali e professionali a favore della	
	cooperativa.	
	I ristorni erogati ai soci non potranno eccedere la misura	
	stabilita dall'art. 3 della legge 3 aprile 2001 n. 142 ovvero	

da altra normativa tempo per tempo vigente.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ri-storni a
ciascun socio:

a) in forma liquida;

b) mediante aumento proporzionale delle rispettive quote.

Art. 25) - Modalità di assunzione delle decisioni.

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza
dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che
uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno
un terzo dei voti esprimibili in assemblea generale sottopon-
gono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dell'assemblea dei
soci:

a) l'approvazione del bilancio, la ripartizione dei ristorni e
la distribuzione degli utili;

b) la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo
amministrativo;

c) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sinda-
cale o del revisore contabile ove obbligatorio per legge o
l'assemblea lo ritenga opportuno;

d) le modificazioni dell'atto costitutivo;

c) la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo pariteti-
co;

d) le decisioni di compiere operazioni che comportino una so-
stanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante

modificazione dei diritti dei soci;

e) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

Le decisioni dei soci sono assunte, in ogni caso, con metodo assembleare.

Art. 26) - Assemblea - Convocazione.

L'assemblea, ordinaria e straordinaria ai sensi di legge, è convocata dagli amministratori mediante avviso contenente l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza. Esso potrà contenere anche l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora per la seconda convocazione che non potrà tenersi nello stesso giorno fissato per la prima.

A cura degli amministratori, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, tale avviso deve essere inviato ai soci e agli altri aventi diritto a mezzo raccomandata ovvero consegnato a mano e controfirmato per ricevuta dal destinatario.

In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando sono presenti, in proprio o per delega, tutti gli aventi diritto al voto e tutti gli amministratori, i sindaci ed il revisore, se nominati, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Tuttavia in tale ipotesi, dovrà darsi tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte agli ammini-

	stratori, sindaci e revisore non presenti.	
	L'assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove pur-	
	ché nel territorio italiano.	
	Art. 27) - Maggioranze costitutive e deliberative.	
	In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita	
	con la presenza, in proprio o per delega, di tanti soci che	
	rappresentano almeno la metà più uno dei voti spettanti a tut-	
	ti i soci con diritto di voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	qualunque sia il numero dei soci presenti.	
	L'assemblea delibera validamente a maggioranza assoluta dei	
	voti dei presenti o rappresentati su tutti gli argomenti posti	
	all'ordine del giorno.	
	Art. 28) - Intervento in assemblea e diritto di voto.	
	Possono intervenire all'assemblea tutti i soci i-scritti nel	
	libro dei soci.	
	Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno	
	novanta giorni nel libro dei soci.	
	Ogni socio cooperatore ha un voto qualunque sia il valore no-	
	minale della sua quota.	
	Il diritto di voto è sospeso per i soci che, dopo averne rice-	
	vuto richiesta per iscritto da parte degli amministratori, non	
	hanno pagato in tutto o in parte la quota, e per quelli nei	
	cui confronti è stato intrapreso il procedimento di esclusio-	
	ne.	

	Art. 29) - Rappresentanza nell'assemblea.	
	I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri	
	soci.	
	La delega deve essere conferita per iscritto e deve indicare	
	il nome del rappresentante; essa deve essere conservata dalla	
	cooperativa.	
	Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di dieci	
	soci.	
	L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Pre-	
	sidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal Vice	
	Presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona desi-	
	gnata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei	
	presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.	
	La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è re-	
	datto da un notaio.	
	Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della co-	
	stituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presen-	
	ti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle vo-	
	tazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato	
	conto nel verbale.	
	Art. 30) - Forme di amministrazione.	
	La cooperativa può essere amministrata, alternativamente, su	
	decisione dei soci in sede della nomina:	
	a) da un amministratore unico;	

b) da un consiglio di amministrazione composto da tre a cinque membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina;

c) da due o più amministratori con poteri congiunti e/o disgiunti, nel numero e con le competenze che verranno determinati dai soci in occasione della nomina.

La maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori; pertanto, possono essere amministratori anche soggetti non soci, tranne il caso di amministratore unico che deve essere scelto tra i soci cooperatori.

Gli amministratori resteranno in carica fino a revoca o dimissioni o per quel tempo più limitato che verrà stabilito dai soci all'atto della loro nomina.

In caso di nomina fino a revoca o dimissioni è consentita la revoca degli amministratori in ogni tempo e senza necessità di motivazione ovvero di giusta causa.

E' ammessa la rieleggibilità.

La cessazione degli Amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

L'organo amministrativo, qualunque sia la sua strutturazione, ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi quelli che la legge, il presente atto costitutivo o l'atto di nomina dell'Assemblea riservano espressamente ai soci.

	L'organo amministrativo relaziona, in occasione dell'approva-	
	zione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella ge-	
	stione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico,	
	con particolare riferimento alla sussistenza del requisito	
	della prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono	
	intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di	
	perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545-octies c.c..	
	Nella medesima relazione gli amministratori devono illustrare	
	le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'am-	
	missione di nuovi soci.	
	Art. 31) - Consiglio di amministrazione.	
	Il consiglio nomina fra i suoi membri il presidente, quando a	
	ciò non provvede l'assemblea all'atto della nomina; può inol-	
	tre nominare uno o più vice presidenti ed un segretario, anche	
	in via permanente ed anche estraneo al consiglio stesso.	
	Il consiglio di amministrazione si raduna anche in luogo di-	
	verso dalla sede sociale, purché in Italia, tutte le volte che	
	il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta ri-	
	chiesta scritta da almeno uno dei suoi membri.	
	La convocazione viene fatta dal presidente con lettera racco-	
	mandata da spedire almeno cinque giorno prima a ciascun membro	
	del consiglio e del collegio sindacale.	
	Sono comunque validamente costituite le riunioni del consiglio	
	di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione,	
	quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sin-	

daci effettivi, ove nominati.

Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica.

Il consiglio di amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri in carica.

Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o, in mancanza, dal vice presidente oppure dall'amministratore designato dagli intervenuti.

Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario; detto verbale dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli Amministratori.

I soci possono impugnare le deliberazioni del consiglio di amministrazione lesive dei loro diritti alle stesse condizioni cui possono impugnare le delibere assembleari, in quanto compatibili.

Art. 32) - Sostituzione degli amministratori.

Per la sostituzione dei componenti il consiglio di amministrazione vale il disposto dell'art. 2386 c.c..

Art. 33) - Deleghe.

Il consiglio di amministrazione, nei limiti di legge, può delegare proprie attribuzioni in tutto o in parte singolarmente ad uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il presidente.

Oltre alle materie previste dall'articolo 2381 del c.c., non possono essere delegati i poteri in materia di ammissione, re-

cesso o esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, come previsto dall'articolo 2544 del c.c..

Art. 34) - Rappresentanza.

La rappresentanza generale della società spetta, a seconda del tipo di amministrazione deciso:

- all'Amministratore Unico;
- al Presidente del Consiglio di Amministrazione o eventualmente al vice Presidente che sostituisce il Presidente nei casi di assenza o di impedimento;
- agli amministratori non costituiti in Consiglio di Amministrazione, congiuntamente o disgiuntamente, nello stesso modo in cui il precedente articolo 30, comma 1, sub. c), attribuisce loro i poteri di amministrazione.

Art. 35) - Rimborsi e compensi.

L'assemblea determina il compenso degli amministratori.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio.

L'assemblea può anche accantonare a favore degli amministratori, nelle forme reputate idonee, una indennità per la risoluzione del rapporto, da liquidarsi alla cessazione del mandato.

Art. 36) - Controllo dei soci.

I soci, che non siano in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempimenti rispetto alle obbligazioni contratte con la società, esercitano i poteri di controllo diret-

	to loro attribuiti dalla legge.	
	Art. 37) - Organi di controllo.	
	La cooperativa può nominare il collegio sindacale, il sindaco	
	unico e/o il revisore contabile.	
	Nei casi previsti dal comma 1 dell'articolo 2543 c.c., la no-	
	mina è obbligatoria.	
	Art. 38) - Collegio Sindacale e sindaco unico.	
	L'organo di controllo, se obbligatorio per legge o se comunque	
	nominato dall'Assemblea, è istituito ai sensi di legge e può	
	essere rappresentato anche dal sindaco unico.	
	Il Collegio sindacale, se istituito, si compone di tre membri	
	effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea tra i sogget-	
	ti in possesso dei requisiti previsti dalla legge.	
	Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato	
	dall'Assemblea.	
	I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla	
	data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio	
	relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggi-	
	bili.	
	La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata	
	dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di	
	durata del loro ufficio.	
	Il Collegio Sindacale, quando nominato, esercita anche la re-	
	visione legale dei conti ed è quindi integralmente composto da	
	revisori legali in possesso dei requisiti di legge.	

Art. 39) - Revisore contabile.

Nel caso in cui non vi sia obbligo di nomina del Collegio Sindacale e la società non abbia comunque provveduto a tale nomina, può essere nominato un revisore legale dei conti in possesso dei requisiti di legge.

Art. 40) - Scioglimento.

La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge (art. 2545-duodecies del c.c.).

L'assemblea delibera o accerta lo scioglimento della cooperativa.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di legge dal loro verificarsi.

L'assemblea nomina uno o più liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità dei liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della cooperativa;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo;
- quant'altro sia previsto dalla legge.

Art. 41) - Devoluzione.

L'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione, dedotti il capitale sociale ed i dividendi eventualmente matura-

ti, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promo-
zione e lo sviluppo della cooperazione in conformità al pre-
sente statuto e in ottemperanza al disposto dell'art. 2514
lettera d) c.c..

Firmato: Lucia Pucci; Stefano Faucci notaio.

Certifico io sottoscritto Dott. Stefano FAUCCI Notaio in Tavarnelle Val di Pesa, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art.23 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82

Bollo assolto in origine ai sensi del Decreto Ministeriale del 22 febbraio 2007 mediante M.U.I.

Il presente atto è stato registrato mediante MODELLO UNICO presso l'Ufficio del Registro di Firenze l in data 15/01/2014 al n. 870 Serie 1T con Euro 324.

Tavarnelle Val di Pesa, lì 15/01/2014

Firmato: Stefano Faucci notaio.